



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

EP Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica di Trapani
Contrada Favarotta
epPRODUZIONE@pec.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Pratica N:

Ref. Mittente:

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI AIA
PRESENTATA DA EP PRODUZIONE SPA - CENTRALE TURBOGAS DI TRAPANI -
PROCEDIMENTO DI MODIFICA - ID 13/942.

In merito al procedimento di riesame avviato alla società EP Produzione S.p.A., al decreto AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 31/01/2011, con provvedimento n. DVA-DEC-2011-0000029, al fine di autorizzare l'esercizio di uno scarico civile, denominato SF3, a servizio dei reflui di origine civile all'interno dell'edificio spogliatoio per le ditte esterne, si trasmette copia conforme del Parere Istruttoria reso dalla Commissione IPPC con nota del 24 marzo 2016, prot. n. CIPPC 473/2016.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttoria.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo e riformuli un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo così come da Parere Istruttoria Conclusivo allegato.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Renato Grimaldi

Allegato:Prot. 8417/DVA del 29/03/2016

Ufficio Mittente: DVA-Div3-sezione AG
Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti
Funzionario responsabile: Grande Zelinda 0657225962
DVA-D3-AG-6726_2016_0117

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0008417 DVA del 29/03/2016

CIPPE 473/2016
del 24/03/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Alimento:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da EP PRODUZIONE S.p.A. - Centrale turbogas di Trapani - Procedimento di modifica - ID 13/942

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





ALL. 473/2016

Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(come modificato dal D.lgs. 46/2014)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**EP Produzione S.p.A.
(ex E.ON Produzione S.p.A.)
Centrale Turbogas di Trapani**

**Istanza AIA (id. MATTM-DVA: 13-942)
Riesame AIA (DVA-DEC-2011-0000029 del 31/01/2011) a seguito del nuovo
scarico acque reflue dello spogliatoio**

Gestore	EP Produzione S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)
Località	C.da Favarotta – 91020 Rilievo(TP)
Gruppo Istruttore	Ing. Alberto Pacifico (Referente) Ing. Giovanni Anselmo Dott. Marcello Iocca Dott. Gaetano Capilli – Regione Sicilia Dott. Pietro Lo Monaco – Provincia di Trapani Dott. Vito Damiano – Comune di Trapani



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2 INTRODUZIONE	7
2.1. Atti presupposti	8
2.2. Atti normativi	13
2.3. Attività istruttorie	134
3 OGGETTO DELLA MODIFICA	15
4 DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE	16
4.1. Premessa	16
4.2. Caratteristiche della modifica	17
4.2.1. <i>Localizzazione dell'intervento</i>	17
4.2.2. <i>Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo</i>	19
4.2.3. <i>Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica</i>	19
4.3. Aspetti ambientali	21
5. CONCLUSIONI	22
5.1. <i>Piano di Monitoraggio e Controllo</i>	22
5.2. <i>Parere Istruttorio Conclusivo</i>	23



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione <i>Sicilia</i> .
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	EP PRODUZIONE s.p.a. (ex E.ON PRODUZIONE s.p.a.), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

2 INTRODUZIONE

Con nota n. 2727 del 25/09/2015 acquisita agli atti istruttori al **prot. DVA-2015-0024349 del 29/09/2015**, il Gestore ha inoltrato ad AC istanza di modifica Non sostanziale ex art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., al fine di autorizzare l'esercizio di uno scarico civile, denominato SF3, a servizio dei reflui di origine civile all'interno dell'edificio spogliatoi per le ditte esterne sito all'interno dell'installazione.

Con nota **DVA-2015-0025830 del 15/10/2015** l'Autorità Competente ha emanato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg., l. n. 241/90 e art. 29-nonies, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., invero quale avvio del Riesame dell'AIA DEC-2011-0000029 del 31/01/2011, trattandosi della richiesta di attivazione di un nuovo scarico rispetto a quanto già autorizzato.

Contestualmente AC trasmetteva al Gestore richiesta di asseverazione del calcolo della tariffa istruttoria ex D.M. 24 aprile 2008, da allegare alla domanda di AIA, in considerazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a € 2.000,00 nella precedente convinzione di istruttoria avviata per mera modifica Non sostanziale.



Commissione AIA/IPPC EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla centrale termoelettrica EP PRODUZIONE s.p.a. (già E.ON. PRODUZIONE s.p.a.), sita in comune di Trapani, con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000029 del 31-01-2011, con avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 57 del 10 marzo 2011
Vista	La comunicazione del 25/09/2015 acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0024349 del 29/09/2015 , con cui il Gestore ha inviato all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 come mod. dal D.lgs. n. 46/2014, istanza di modifica Non sostanziale per l'esercizio di un nuovo scarico civile, denominato SF3, a servizio dei sanitari all'interno dell'edificio spogliatoi per le ditte esterne
Vista	La comunicazione di avvio del procedimento per Riesame dell'AIA n. DVA_DEC-2011-0000029 del 31-01-2011, ai sensi dell'art. 7 e segg., l. n. 241/90 e art. 29-nonies, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., emessa dal MATTM con DVA-2015-0025830 del 15/10/2015
Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Vista	le lettere del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00_2015-0002054 del 02 novembre 2015 (DVA-2015-0027460 del 03/11/2015), che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della centrale in oggetto – ID 13/942, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">• Ing. Alberto Pacifico – Referente Gruppo istruttore• Ing. Giovanni Anselmo – componente• Dott. Marcello Iocca – componente.
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">• Dott. Gaetano Capilli – Regione Sicilia;• Dott. Pietro Lo Monaco – Provincia di Trapani;• Dott. Vito Damiano – Comune di Trapani.
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">• Ing. Giuseppe Di Marco;• Avv. Marco Fabrizio.



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.,
visto	Il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED).
visto	<p>l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto.</p> <p>l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l’autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,• l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

AY



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i>.</p> <p>L'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>.</p> <p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-<i>septies</i>, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</i>.</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p>a) <i>quando previsto dall'articolo 29-<i>septies</i>;</i></p> <p>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione</i></p>



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

	<i>non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”.</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i> <i>a) quando l'attività' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i> <i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i> <i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i> <i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i> <i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per</i>



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

	<i>l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</i>
vista	La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”
visto	Il Decreto n. 0000272 del 13/11/2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,....., considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;
vista	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;
vista	la Circolare Ministeriale prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”
vista	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014 “Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.lgs. 152/06 – indirizzi applicativi”
vista	la Circolare Ministeriale prot. 0012422 GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”
vista	La Direttiva ministeriale prot. n. 0000274 del 16/12/2015 recante “Direttiva per



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

	<i>disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”</i>
viste	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l’attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <p>il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”</i>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, S.O., Linee guida generali e Sistemi di monitoraggio;</p> <p>il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants</i> - Luglio 2006;- <i>Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE)</i> – Febbraio 2009;- <i>Reference Documents on General Principles of Monitoring</i> – Luglio 2003;- <i>Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems</i> – Dicembre 2001;- <i>Reference Document in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector</i> – Febbraio 2003;



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla centrale termoelettrica EP PRODUZIONE s.p.a. (già E.ON. PRODUZIONE s.p.a.), sita in comune di Trapani, con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000029 del 31-01-2011, con avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 57 del 10 marzo 2011
Esaminata	La comunicazione del 25/09/2015 acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0024349 del 29/09/2015 , con cui il Gestore ha inviato all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 come mod. dal D.lgs. n. 46/2014, istanza di modifica Non sostanziale per l'esercizio di un nuovo scarico civile, denominato SF3, a servizio dei sanitari all'interno dell'edificio spogliatoi per le ditte esterne
Esaminata	La comunicazione di avvio del procedimento per Riesame dell'AIA n. DVA_DEC-2011-0000029 del 31-01-2011, ai sensi dell'art. 7 e segg., l. n. 241/90 e art. 29-nonies, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., emessa dal MATTM con DVA-2015-0025830 del 15/10/2015
Esaminata	La comunicazione PEC del 7 luglio 2015 con la quale la soc. E.ON PRODUZIONE s.p.a. informa numerose amministrazioni, tra cui il MATTM, dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda da E.ON PRODUZIONE s.p.a. a EP PRODUZIONE s.p.a. relativamente, tra le altre, alla centrale termoelettrica di Trapani, c.da Favarotta (DVA-2015-0018008 del 09/07/2015)
Vista	La Relazione Istruttoria (RI) redatta dal supporto ISPRA in data 04/03/2016, prot. CIPPC 316/2016 del 10/03/2016
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 14/03/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 401/2016 del 14/03/2016 e la conseguente approvazione del GI
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

3 OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	EP PRODUZIONE s.p.a. (ex E.ON. PRODUZIONE s.p.a.)
Indirizzo sede operativa	Contrada Favarotta – 91020 Trapani
Sede Legale	Via Andrea Doria, 41/G – 00192 Roma Tel. 06.95056791 e-mail: epproduzionc@pec.it
Rappresentante Legale	Luca Alippi Via Andrea Doria, 41/G – 00192 Roma
Tipo impianto	Centrale termoelettrica – Esistente, modifica sostanziale di AIA
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1 – Impianto di combustione con potenza termica di combustione > 50 MWt Codice IPPC: 1.1; Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica (Codice 40.11); Produzione e distribuzione di energia elettrica (Codice 40.10); Produzione e distribuzione di calore (Codice 40.30); Classificazione NOSE-P: • Processi di combustione > 300 MWt (Codici 1010.01 e 101.04).
Gestore Impianto	Antonio Doda Via Emilia, 12 – 26386 Montanaso Lombardo (LO) Tel. 0371.762221 e-mail: antonio.doda@epproduzione.it
Referente IPPC	Alessia Fiore Via Andrea Doria, 41/G – 00192 Roma Tel. 06.95056797 e-mail: alessia.fiore@eon.com
Impianto a rischio incidente rilevante	NO
Numero addetti	3 ca con controllo in modalità da remoto
Sistema di gestione ambientale	SI (<u>registrazione EMAS</u> prot. n. IT-000236 del 30/09/2004 [primo rilascio], scadenza al 30/05/2018, fonte ISPRA)
Periodicità dell'attività	Continua



4 DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE

4.1. Premessa

Con nota n. 2727 del 25/09/2015 acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0024349 del 29/09/2015, il Gestore ha inoltrato ad AC istanza di modifica Non sostanziale ex art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., al fine di autorizzare l'esercizio di uno scarico civile, denominato SF3, a servizio dei reflui di origine civile all'interno dell'edificio spogliatoi per le ditte esterne sito all'interno dell'installazione.

Con nota DVA-2015-0025830 del 15/10/2015 l'Autorità Competente ha emanato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg., l. n. 241/90 e art. 29-nonies, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., invero quale avvio del Riesame dell'AIA DEC-2011-0000029 del 31/01/2011, trattandosi della richiesta di attivazione di un nuovo scarico rispetto a quanto già autorizzato.

Contestualmente AC trasmetteva al Gestore richiesta di asseverazione del calcolo della tariffa istruttoria ex D.M. 24 aprile 2008, da allegare alla domanda di AIA, in considerazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a € 2.000,00 nella precedente convinzione di istruttoria avviata per mera modifica Non sostanziale.

In effetti, il Gruppo Istruttore (GI) ritiene che la modifica proposta dal Gestore, per quanto possa incidere in minima parte sull'ambiente rispetto al precedente quadro autorizzatorio, costituisce pur sempre l'attivazione di un nuovo scarico con effetti "*significativi*" sull'ambiente ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. L-bis, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., anche alla luce della recente Direttiva n. 0000274 del 16 dicembre 2015 e relativo Allegato V.



4.2. Caratteristiche della modifica

4.2.1. Localizzazione dell'intervento

Come detto la modifica concerne nell'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue civili provenienti dal locale "spogliatoi", con relativi servizi, realizzato nel 1985 dall'allora ENEL s.p.a. ed in relazione al quale il Gestore riferisce di aver ora ottenuto concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Trapani in data 16 aprile 2015, prot. n. 60/2015, tale che si sarebbe rilevato necessario autorizzare il correlato sistema di scarico di acque reflue, fino ad oggi inutilizzato.


In particolare il Gestore riferisce come le acque reflue in questione, di natura civile, verrebbero smaltite al suolo adiacente il menzionato edificio, previa depurazione in fossa imhoff e successiva dispersione per sub-irrigazione.

Si allega la planimetria' relativa agli scarichi idrici e punti di scarico dell'impianto Turbogas di Trapani, come trasmessa dal Gestore con l'istanza del 25 settembre 2015, con evidenza della vasca imhoff in questione (edificio E29):



Commissione AIA/IPPC

EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani



SISTEMA DI SCARICHE EFFICI

- SSI 2 - Sistema di aspirazione "Dipoli" AD1
- SSI 3 - Reparatore a pareti lamellari W452 a vecchia A402-A400
- SSI 4 - Esattore di recupero tipo D401
- SSI 5 - Separatore di miscelata tipo D401
- SSI 8 - Pompa P421 AVI

- SSI 7 - Pompa P420 AVI
- SSI 8 - Pompa P420 AVIUC
- SSI 9 - Punto di collegamento "Tirante"
- SSI 10 - Punto di scarico nel canale
- SSI 12 - Vasca Imhoff ambiente effluo
- SSI 13 - Acqua di ricambio

- SSI - Vasca Imhoff sonda di governo

- E29 - Vasca Imhoff Cabinato D110

- SF 1 - Scarico finale Industriale

- SF 2 - Scarico finale civile

- SF 3 - Scarico finale civile Cabinato D110


Fabbricato E29

Si allega, altresì, planimetria generale dello stabilimento:



Commissione AIA/IPPC

EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani



4.2.2. Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo

La modifica non comporta l'utilizzo/deposito di nuove materie prime all'interno dell'installazione.

4.2.3. Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica

Dopo aver affermato che le acque reflue dello scarico di natura civile, provenienti dai servizi igienici, sono smaltite al suolo adiacente l'edificio E29 (locale spogliatoi per ditte esterne), previa depurazione in fossa imhoff e successiva dispersione per subirrigazione, il Gestore descrive brevemente il processo in questione.

In particolare si riferisce che il liquame entra in fossa imhoff attraverso un foro per poi incontrare una parete in cemento facente parte dell'elemento quadrato che funge da separatore dei vari settori della



Commissione AIA/IPPC EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

vasca, nonché da sotto con effetto sifone. Tra i vari vani il liquame subisce, così, una sedimentazione e, quindi, una separazione delle parti più pesanti lungo le pareti inclinate della fossa, verso il basso, per il successivo convogliamento al vano di digestione.

L'efficienza del funzionamento viene garantita, prosegue il Gestore, grazie alle operazioni di manutenzione ed estrazione del fango cadenzate in "... almeno due volte l'anno". I fanghi prodotti sarebbero, infine compattati ed inviati, quali rifiuti, allo smaltimento esterno.


A loro volta le acque reflue, dopo il menzionato processo di chiarificazione, verrebbero avviate mediante condotta a tenuta stagna in un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo, per la successiva immissione nella condotta disperdente nel terreno (sub-irrigazione).

La condotta è costituita da elementi tubolari di cotto, gres, di cm. 10-12 di diametro e lunghi 30-50 cm, con estremità tagliate e coperta con tegole a pendenza di 0,4% circa.

Tale condotta è interrata ad una profondità di 70 cm sotto il piano di campagna, all'interno di uno strato di pietrisco e sovrastante il terreno proveniente dallo scarico.


Si riferisce, infine, una lunghezza di tale condotta pari ad oltre 18 m essendo la fossa imhoff dimensionata per 6 abitanti equivalenti.



Seguono i disegni sull'impianto, trasmessi dal Gestore:





Foro Introff - Serie A2-6100







4.3. Aspetti ambientali

Gli aspetti ambientali interessati dalla nuova modifica concernono, naturalmente, il sistema degli scarichi.

In particolare, come sopra accennato, il Gestore riferisce che la modifica in questione comporta l'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue dichiarate come "assimilabili" alle domestiche, scarico denominato SF3.

A tal fine il Gestore ha trasmesso un aggiornamento della Scheda C ex D.M. 7 febbraio 2007 e Linee Guida ISPRA del febbraio 2006, in particolare con trasmissione di:

- Nuova Scheda C.B, Dati e notizie dell'impianto attuale, con indicazione del nuovo scarico SF3;
- Nuova Scheda C, Dati e notizie dell'impianto da autorizzare, con sotto Schede C1, C2, C3 e C4;
- Nuova Scheda C.A, Informazioni, con sotto Schede C.A.1 (informazioni generali), C.A.2 (altre informazioni), C.A.4 (fasi dell'attività e altre fasi rilevanti) e C.A.9 (informazioni sui corpi recettori degli scarichi).

La fattispecie in questione riguarda l'attivazione di uno scarico nel suolo di acque reflue, dichiarate dal Gestore come "assimilabili alle domestiche" ai sensi dell'art. 101, c. 7, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd..

Il comma richiamato dal Gestore nel fissare i criteri di assimilazione delle acque reflue alle domestiche indica, tra le altre, le acque "aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale" (lett. e, c. 7, art. citato).

Al riguardo il D.P.R. n. 227/2011, *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, ha ribadito, all'art. 2, specifici criteri di assimilabilità per le acque reflue, validi sempre in via residuale rispetto ad eventuale disciplina regionale. In particolare, secondo la detta disposizione, rileva l'assimilazione *ope legis* alle acque reflue domestiche per: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, D.P.R. n. 227/2011; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella (art. 2, c. 1, D.P.R. citato).

Pertanto, in base alla normativa in questione, l'assimilazione dei reflui in questione alle acque domestiche è giustificata dalla dichiarazione resa dal gestore circa la provenienza esclusivamente dai servizi igienici (del locale spogliatoi ditte esterne) (lett. b, c. 1, art. 2 cit.).

Il Gestore garantisce il previsto rispetto dei v.l. ex tab. 4, allegato V, parte terza del D.lgs. n. 152/2006, valida per gli scarichi nel suolo.



5. CONCLUSIONI

Il Gruppo Istruttore (GI), considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti), a seguito della presente istruttoria di riesame parziale dell'AIA n. DVA-DEC-2011-0000029 del 31/01/2011 visto che il Gestore ha dichiarato che in data 16 aprile 2015 (prot.n. 60/2015) ha ottenuto dal Comune di Trapani, in applicazione delle norme regionali e nazionali in materia, la concessione edilizia in sanatoria per gli spogliatoi e servizi di cui trattasi e che lo stesso Gestore garantisce per i reflui del nuovo scarico SF3 il rispetto dei valori limite ex tab. 4, allegato V, parte terza del D.lgs. n. 152/2006, valida per gli scarichi nel suolo

ritiene di poter autorizzare il nuovo scarico SF3

- *prescrivendo la consegna della copia conforme della suddetta concessione.*

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni derivanti dal Decreto AIA prot.n. DVA-DEC-2011-0000029 del 31/01/2011.

5.1. Piano di Monitoraggio e Controllo

Per le considerazioni sopra esposte il GI ritiene necessario aggiornare il par. 3, Emissioni in acqua, del PMC allegato all'AIA citata, in particolare modificando la Tabella 7 a pag. 12 come di seguito proposto:

“Tabella 7 – Identificazione scarico

Scarico	Denominazione corpo recettore	Latitudine	Longitudine
SF1	Canale convogliante nel fiume Marcanzotta	Da comunicare da parte del Gestore	Da comunicare da parte del Gestore
SF2	Dispersione nel terreno (fossa imhoff)		
SF3	Dispersione nel terreno (fossa imhoff)		

ed aggiungendo all'inizio di pag. 14, dopo il periodo relativo allo scarico SF2, altro periodo del seguente tenore “Scarico SF3. Registrare tutte le operazioni di manutenzione effettuate sulla fossa imhoff. Le operazioni di manutenzione e di estrazione fanghi devono essere effettuate almeno due



Commissione AIA/IPPC
EP Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Trapani

volte l'anno. Inoltre dovranno essere condotte analisi annuali volte ad accertare il rispetto, per gli scarichi SF2 e SF3, dei v.l. ex tab. 4, allegato V, parte terza, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., come indicato al par. 9.5. del PIC”.

5.2.Parere Istruttorio Conclusivo

Per le considerazioni sopra esposte il GI ritiene necessario aggiornare il par. 9.5 del PIC allegato all'AIA citata.

In particolare il secondo periodo a pag. 37 del menzionato PIC è modificato inserendo la presenza anche dello scarico SF3 (“Per gli scarichi SF2 ed SF3 si prescrive la registrazione ...”) ed aggiungendo, altresì, la prescrizione di rispettare, per entrambi gli scarichi sul suolo SF2 e SF3, i v.l. della tab. 4, allegato V, parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., con analisi annuali confermate in tal senso.